



**AGVS | UPSA**

Auto Gewerbe Verband Schweiz  
Union professionnelle suisse de l'automobile  
Unione professionale svizzera dell'automobile

## **Regolamento concernente l'esame tecnico per l'utilizzazione di prodotti refrigeranti**

Campo d'applicazione secondo OASPR, art.1, cpv.1<sup>bis</sup> lett. a,  
«impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili»

In virtù dell'articolo 3 dell'Ordinanza del DATEC concernente l'autorizzazione speciale per l'utilizzazione di prodotti refrigeranti (OASPR) del 28 giugno 2005, l'organo responsabile emana il presente regolamento d'esame.

### **Emanato da**

Unione professionale svizzera dell'automobile (UPSA)

Wölflistrasse 5

Casella postale 64

3000 Berna 22

Berna, 12.03.2020

Reperibile all'indirizzo [www.agvs-upsa.ch](http://www.agvs-upsa.ch)

## 1. Oggetto

Il presente regolamento definisce l'organizzazione degli esami tecnici ai fini del rilascio dell'autorizzazione speciale per l'utilizzazione di prodotti refrigeranti, campo d'applicazione «impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili». Esso descrive i diritti e i doveri delle candidate e dei candidati, come pure i compiti dell'organo responsabile e degli organi d'esame nell'ambito dell'organizzazione e dello svolgimento degli esami.

Limitazione: il presente regolamento d'esame non vale per l'«Autorizzazione speciale per l'utilizzazione di prodotti refrigeranti, campo d'applicazione impianti di refrigerazione stazionari».

## 2. Organo responsabile

L'Unione professionale svizzera dell'automobile (UPSA) forma l'organo responsabile e designa gli organi d'esame.

## 3. Svolgimento

Lo svolgimento degli esami è di competenza degli organi d'esame.

1. Gli organi d'esame vengono designati dall'UPSA.
2. L'UPSA designa le esaminatrici e gli esaminatori.
3. L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame.
4. L'esecuzione dei lavori pratici è sorvegliata da almeno una esaminatrice o un esaminatore competente nella materia d'esame.

## 4. Commissione UPSA «Autorizzazione speciale»

1. La commissione UPSA «Autorizzazione speciale» è composta da:
  - 1 rappresentante dell'UPSA o una persona da questi nominata (presidente della commissione)
  - 1 rappresentate dell'organo d'esame UPSA
  - 1 rappresentate dell'organo d'esame UPSA (Svizzera romanda)
  - 1 rappresentate dell'organo d'esame UPSA (Ticino)
  - 1 rappresentate dell'organo d'esame AM Suisse
  - 2 rappresentanti delle esaminatrici/degli esaminatori
  - 1 rappresentate SVK
2. Compiti della commissione UPSA «Autorizzazione speciale»:
  - Sviluppare e aggiornare gli esercizi d'esame
  - Sviluppare e aggiornare i criteri di valutazione
  - Sorvegliare i processi formali degli organi d'esame
  - Garantire un esame pratico uniforme a livello nazionale
  - Garantire che il certificato delle competenze (CC) Ambiente della SVK e dell'UPSA siano concordanti
  - Sorvegliare la qualità dei corsi di preparazione UPSA per gli esami dell'autorizzazione speciale e – se necessario – promuovere modifiche, ad es. del sistema didattico o della documentazione dei corsi
3. Le decisioni che riguardano il certificato delle competenze (CC) Ambiente – ad es. aumento delle tasse d'esame, modifica delle domande d'esame o della durata dell'esame – non devono essere prese secondo il principio maggioritario, ma secondo il principio del consenso.
4. La commissione UPSA «Autorizzazione speciale» si riunisce in base alle necessità, tuttavia almeno una volta all'anno.

5. La commissione UPSA «Autorizzazione speciale» dipende dalla Commissione nazionale UPSA per lo sviluppo professionale e la qualità delle formazioni tecniche di base.

## **5. Periodicità e lingua**

L'organo responsabile provvede affinché, a seconda delle necessità, vengano svolti esami in tedesco, francese o italiano.

## **6. Bando d'esame**

L'organo responsabile rende note le date degli esami con almeno tre mesi di anticipo attraverso adeguate modalità.

## **7. Iscrizione**

1. Chiunque intenda sostenere un esame deve presentare una domanda scritta o in formato elettronico al più tardi due mesi prima dell'esame stesso e pagare la relativa tassa al più tardi un mese prima dell'esame.
2. La conferma o meno dello svolgimento dell'esame viene comunicata ai candidati entro due settimane dalla scadenza del termine d'iscrizione. A tale comunicazione è allegato il regolamento concernente l'esame tecnico.

## **8. Forma e durata**

L'esame per l'ottenimento dell'autorizzazione speciale per l'utilizzazione di prodotti refrigeranti è formato da due esami parziali, il certificato delle competenze (CC) Ambiente e il certificato delle competenze (CC) Tecnica.

1. Il CC Ambiente è un esame scritto che dura al massimo 60 minuti. Giusta l'ordinanza OASPR, Allegato 1 cpv. 1 vengono esaminate le necessarie capacità e conoscenze nei seguenti campi:
  - Fondamenti di ecologia e tossicologia
  - Legislazione sulla protezione dell'ambiente, della salute e del lavoratore
  - Misure per la protezione dell'ambiente e della salute
2. Il CC Tecnica per veicoli stradali, macchine agricole o edili è un esame pratico. La durata totale dell'esame CC Tecnica varia da 30 a 60 minuti. Giusta l'ordinanza OASPR, Allegato 1 cpv. 2 vengono esaminate le necessarie capacità e conoscenze nei seguenti campi:
  - Compatibilità ambientale, impiego e smaltimento appropriati di prodotti refrigeranti
  - Uso appropriato di impianti di refrigerazione in veicoli stradali, macchine agricole o edili
3. Alle persone che hanno superato con successo entrambi gli esami parziali viene rilasciata l'autorizzazione speciale prodotti refrigeranti, campo d'applicazione «impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili».
4. I CC Ambiente per i campi d'applicazione «impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili» e «impianti di refrigerazione stazionari» vengono considerati equivalenti l'uno con l'altro.




Fig. 1: Sistema di formazione e d'esame concernente l'autorizzazione speciale prodotti refrigeranti, campi d'applicazione «impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli» e «impianti di refrigerazione stazionari»

## 9. Mezzi ausiliari ammessi

L'organo d'esame comunica con debito anticipo i mezzi ausiliari ammessi durante l'esame.

## 10. Valutazione

1. Le esaminatrici e gli esaminatori valutano gli esami parziali CC Ambiente e CC Tecnica con note intere o mezze note dal 6 all'1. La nota 6 è la migliore, la nota 1 è la peggiore.
2. L'esame è considerato superato se la candidata o il candidato ha raggiunto almeno una media di 4,0.
3. Gli esami superati a malapena o giudicati insufficienti devono essere valutati da una seconda esaminatrice o da un secondo esaminatore.
4. I criteri di valutazione per il CC Ambiente vengono stabiliti congiuntamente dall'Unione professionale svizzera dell'automobile (UPSA) e dalla Schweizerischer Verband für Kältetechnik SVK.
5. I criteri di valutazione per il CC Tecnica (esame pratico) vengono stabiliti dalla commissione UPSA «Autorizzazione speciale».

## 11. Tasse d'esame

Giusta OASPR, allegato 2 cpv. 6: l'importo della tassa d'iscrizione all'esame varia, a dipendenza dell'onere causato, da 100 a 1200 franchi. Esso può al massimo coprire le spese. L'ammontare delle tasse d'esame viene stabilito dall'organo responsabile nel seguente modo:

1. Tasse d'esame per CC Ambiente Fr. 100.– IVA escl.
2. Tasse d'esame per CC Tecnica Fr. 150.– IVA escl.

L'ammontare delle tasse d'esame viene periodicamente controllato dall'organo responsabile e, se necessario, modificato. Un'eventuale modifica delle tasse d'esame per il CC Ambiente deve essere concordata con la SVK.

## 12. Annullamento

L'iscrizione all'esame può essere annullata gratuitamente entro 3 settimane dalla data dell'esame. Se l'annullamento avviene più tardi, vale quanto segue:

<b>Data di annullamento:</b>	<b>Tassa di ritiro:</b>
fino a 14 giorni prima dell'esame	30% delle tasse d'esame
fino a 1 giorno prima dell'esame	80% delle tasse d'esame
dopo	100% delle tasse d'esame

Un'eventuale tassa di ritiro non viene addebitata in caso di ripetizione dell'esame.

In caso di malattia o infortunio, l'esame può essere rinviato in un secondo momento senza costi aggiuntivi. In questo caso occorre presentare un certificato medico.

## 13. Esclusione

L'organo d'esame esclude dall'esame le candidate e i candidati che in una delle materie d'esame utilizzano mezzi ausiliari non ammessi o che tentano di ingannare le esaminatrici o gli esaminatori. In tal caso l'esame è considerato non superato.

## 14. Comunicazione del risultato dell'esame

L'organo d'esame conferma per iscritto il risultato dell'esame alla persona esaminata. Dalla conferma è possibile rilevare almeno le seguenti informazioni:

- l'indicazione se la candidata o il candidato ha superato o meno l'esame
- il diritto di consultare i documenti relativi alla valutazione
- il diritto di ricorso in caso di mancato superamento dell'esame

## 15. Rilascio dell'autorizzazione speciale

1. Dietro l'esibizione dei due certificati delle competenze CC Ambiente e CC Tecnica, alla persona esaminata viene rilasciata un'autorizzazione speciale nel campo d'applicazione «impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili» (OASPR, art. 1 cpv. 1 lett. a).
2. La sede centrale dell'UPSA crea e invia le autorizzazioni speciali per tutti gli organi d'esame. Inoltre mantiene la banca dati personale con tutte le e tutti i titolari dell'autorizzazione speciale del campo d'applicazione «impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili».

## 16. Ripetizione

Chi non ha superato l'esame può ripeterlo. Non verrà organizzato nessun esame di riparazione separato. In caso di ripetizione dell'esame, la persona interessata deve iscriversi autonomamente per la data specificata nel bando d'esame. Le tasse d'esame devono essere nuovamente pagate.

## 17. Diritto di consultazione

1. La persona esaminata che non ha superato l'esame può consultare presso l'organo d'esame, entro 20 giorni dalla notifica della decisione, i documenti relativi alla valutazione.
2. L'organo d'esame stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.
3. Contro il provvedimento dell'organo d'esame è possibile presentare ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Il termine inizia il giorno della notifica del provvedimento.

## 18. Entrata in vigore

Il presente regolamento dell'esame tecnico per l'utilizzazione di prodotti refrigeranti per impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili entra in vigore in data 01.04.2020 e si intende valido fino a revoca.

Berna, 12.03.2020

Unione professionale svizzera dell'automobile (UPSA)

Presidente

Direzione

.....

.....

Urs Wernli

Olivier Maeder